

## COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Affari giuridici e protezione civile

ENV.A.1 – Applicazione, coordinamento per le infrazioni e questioni giuridiche

Il Capo Unità

Bruxelles, 15. 10. 2009  
ENV A.1/MA/mm/ CHAP(2009)00104

Beniamino Sandrini  
Via del Fante n. 21  
I-37066 – Caselle di Sommacampagna  
(VR)  
email: sandriben@tin.it

### **Oggetto: Dossier CHAP(2009)00104**

Egregio signore,

ho ricevuto ed esaminato il Suo reclamo formale del 5 ottobre 2009, in cui si chiede alla Commissione di accertare la possibile violazione della normativa comunitaria ambientale, e in particolare della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, in relazione ad un progetto relativo alla discarica delle Siberie nel Comune di Sommacampagna, registrata con il numero in oggetto.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 211 del Trattato, ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario. La Commissione esercita tale sua funzione di controllo anche rispetto alle situazioni denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni denunciate, una potenziale violazione del diritto comunitario, può intervenire presso le autorità degli Stati membri. L'azione della Commissione avviene nell'ambito delle sue prerogative, come definite dal Trattato, e non può eccedere gli ambiti di competenza stabiliti dal Trattato stesso.

Nel caso in esame, Lei contesta in particolare una violazione da parte delle autorità italiane dei principi fondamentali relativi alla partecipazione del pubblico durante l'iter autorizzativo del progetto relativo alla discarica delle Siberie.

Mi rincresce dover osservare che le Sue considerazioni in merito al fatto che il Comune di Sommacampagna sia al contempo proprietario e proponente del progetto, alle carenze di controllo da parte delle autorità interessate, alle modifiche della denominazione del progetto intervenute nel corso degli anni, alle ricopiature e rimodulazioni di frasi contenute nelle delibere comunali in documenti successivi di altre autorità, esulano dalla competenza della Commissione europea.

Del pari, la Commissione non ha competenza in materia di scelte di politica territoriale da parte delle autorità degli Stati membri, posto che queste avvengano nel rispetto delle pertinenti direttive comunitarie.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il progetto risulta avviato prima del 25 giugno 2005, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 2003/35/CE, la versione della direttiva rilevante per il progetto in esame appare essere la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, (nel seguito: "la direttiva VIA").

Le discariche di rifiuti non pericolosi (se non inclusi nell'allegato I), appartengono a una categoria di progetto dell'allegato II alla direttiva VIA, per i quali vige l'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening).

Il progetto in questione risulta peraltro sottoposto a VIA, conclusasi con delibera di Giunta Regionale n. 996 del 21 aprile 2009, e pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni.

L'art. 6, n. 2, della direttiva VIA modificata recita: "*gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte (...) siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.*"

Va precisato che la direttiva VIA prevede una serie di norme procedurali a garanzia della possibilità per il pubblico e per le autorità interessate a un dato progetto di esprimere osservazioni e commenti, ma non prevede un obbligo sostanziale di accogliere le eventuali raccomandazioni del pubblico e delle autorità interessate.

L'obbligo di cui all'art. 6, n. 2, è da ritenersi ottemperato con la dimostrazione che, in concreto, il pubblico e le autorità interessate sono state poste in grado di presentare osservazioni.

Dalla documentazione esaminata emerge che nel caso portato alla nostra attenzione gli interessati sono stati posti in grado di presentare osservazioni entro un termine ragionevole, e che in effetti osservazioni sono state da Lei presentate a più riprese, sia nei termini indicati nell'avviso di avvio della procedura di VIA (il 31/8/2007 e il 5/9/2007) che fuori termine (il 13/9/2007 e il 19/9/2007), come viene confermato nella delibera di giunta regionale sopra menzionata.

Di conseguenza, non è possibile a questi servizi, nel caso di specie, identificare una possibile violazione del diritto comunitario relativamente a tale aspetto.

Relativamente alla mancata convocazione di un'audizione pubblica presso la Commissione VIA regionale, possibilità prevista dalla legge regionale del Veneto n. 10 del 1999, va ricordato che un'eventuale violazione di una legge nazionale (o regionale, in questo caso) va contestata dinanzi al giudice nazionale competente. Occorre comunque osservare come, dal punto di vista del diritto comunitario, l'audizione pubblica rappresenti uno dei possibili mezzi a disposizione delle autorità, e costituisca dunque una facoltà e non un obbligo, di modo che non è possibile censurare sulla base della direttiva comunitaria la mancata convocazione di un'audizione pubblica per il progetto in esame.

Infine, Lei sostiene di avere richiesto l'accesso "all'intera documentazione relativa al progetto a partire dall'inizio del Project Financing", e che tale accesso Le è stato negato, in violazione delle direttive comunitarie.

I principi in materia di accesso alla documentazione ambientale sono incardinati nella direttiva 2003/04/CE. L'art. 2 della direttiva contiene la definizione di informazione ambientale. L'art. 4 pone in capo agli Stati membri, nel rispetto dei principi della direttiva, la definizione delle modalità per l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e attribuisce agli Stati membri il potere di negare l'accesso in presenza delle condizioni ivi contenute.


L'obbligo di assicurare il rispetto del diritto comunitario da parte delle autorità degli Stati membri, e quindi anche l'obbligo di accertare la corretta applicazione nel caso specifico del combinato disposto dei due articoli testé menzionati spetta in primo luogo alle autorità amministrative o giudiziarie degli stessi Stati. Le ricordo che soltanto i giudici nazionali hanno il potere di rivolgere ingiunzioni all'amministrazione e eventualmente di annullare decisioni di autorità nazionali. Anche quando, dopo un lungo iter, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee giunga ad emettere una sentenza che dichiara sussistente o non sussistente una

determinata violazione, in seguito spetta sempre allo Stato Membro adottare i provvedimenti necessari a far cessare la violazione accertata.

Debbo pertanto indicare che non è possibile a questi servizi, sulla base delle informazioni da Lei trasmesse, configurare possibili violazioni di precise disposizioni del diritto comunitario ambientale in relazione al progetto portato all'attenzione della Commissione, e di conseguenza non sarà dato ulteriore seguito alla Sua segnalazione.

Resta inteso che qualora Lei ritenga di essere in possesso di ulteriori elementi tali da consentire di ipotizzare una violazione di disposizioni specifiche del diritto comunitario ambientale, è Suo diritto rivolgersi nuovamente alla Commissione europea.

Mi prego porgerLe i miei distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, reading "J. García Burgués", written over a horizontal line.

Julio García Burgués  
Capo Unità